



ASSESSORATO REGIONALE ALL'AMBIENTE

OSSERVATORIO REGIONALE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI

LEGGE REGIONALE N.14 DEL 26 MAGGIO 2016

Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. DEL

ORGR

OSSERVATORIO REGIONALE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI

ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Art. 1

Principi Generali

1. Il presente documento definisce l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio Regionale sulla gestione dei rifiuti (ORGR) ai sensi dell'art.21 della L.R. n. 14/2016.

Art. 2

Funzioni

1. L'Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti (ORGR), in ossequio alle disposizioni di cui dell'art. 21 della L.R. n. 14/2016 assolve alle seguenti funzioni:
 - a) approfondisce l'elaborazione dei dati statistici e conoscitivi in materia di raccolta, gestione, trasformazione e utilizzo dei rifiuti mediante la costituzione e la gestione di una banca dati;
 - b) verifica lo stato di attuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle realizzazioni impiantistiche previste dalla legislazione vigente e dal Piano regionale dei rifiuti;
 - c) provvede a monitorare l'andamento della produzione, raccolta, recupero e smaltimento delle varie tipologie di rifiuti in atto nel territorio regionale, compresi i costi relativi, attraverso l'acquisizione di dati dagli EdA e dai soggetti gestori;
 - d) promuove iniziative volte a garantire l'effettiva conoscenza delle caratteristiche quali quantitative dei rifiuti prodotti sul territorio regionale;
 - e) realizza il censimento dei soggetti gestori dei servizi e dei relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;
 - f) effettua analisi dei modelli adottati dai soggetti gestori in materia di organizzazione, gestione, controllo e programmazione dei servizi e dei correlati livelli di qualità dell'erogazione e degli impianti;
 - g) provvede ad analizzare e comparare le tariffe applicate dai soggetti gestori del servizio;
 - h) raccoglie i dati relativi a fenomeni e forme di penetrazione della criminalità organizzata nella gestione dei rifiuti accertati dalle competenti autorità;
 - i) segnala ai soggetti cui spetta la vigilanza l'eventuale violazione in materia di diritti dei lavoratori o in tema di lavoro nero;
 - j) propone agli EdA la carta dei diritti e dei doveri dell'utente entro sessanta giorni successivi al suo insediamento;
 - k) organizza e disciplina un tavolo di partenariato per il diritto alla trasparenza e alla partecipazione dei processi decisionali relativi alla proposta di piano o programma a favore di portatori di interessi per consentire loro anche la formulazione di proposte ed osservazioni.

2. L'ORGR presenta annualmente al Consiglio Regionale la relazione sull'attività svolta, predisposta dal Segretario Generale ed approvata dal Consiglio Direttivo anche ai fini della valutazione del raggiungimento degli obiettivi di raccolta e recupero, di cui all'art. 6 della legge regionale n. 14 del 26 maggio 2016.
3. Per lo svolgimento delle sue funzioni l'Osservatorio può avvalersi dell'ARPAC.
4. L'Osservatorio pubblica annualmente i dati sul sito istituzionale della Regione.
5. L'Osservatorio è anche un organismo di interfaccia fra i cittadini e le istituzioni, affinché si assicuri alla cittadinanza il diritto ad una corretta, trasparente e documentata informazione sulla gestione dei rifiuti.
6. Per tali finalità l'ORGR è impegnato nell'elaborazione ed attuazione di programmi informativi e formativi, nell'organizzazione d'incontri e seminari per la massima divulgazione dei dati e la loro comprensione.

Art. 3 Organizzazione

1. L'Osservatorio è organizzato in un livello di indirizzo programmatico e di coordinamento delle azioni e di un livello tecnico – amministrativo di gestione delle attività.
2. L'indirizzo ed il coordinamento sono svolti dall'Organo Consiglio Direttivo, formato dall'Assessore Regionale all'Ambiente che lo presiede, dal Presidente della Commissione Ordinaria all'Ambiente del Consiglio Regionale, dal Direttore Generale all'Ambiente della Giunta Regionale, dal Direttore generale dell'ARPAC e da un Segretario Generale. Possono far parte dell'Osservatorio, a titolo gratuito, tre esperti nelle materie ricomprese fra le attività ed i compiti dell'ORGR, scelti tra persone di elevata qualificazione giuridico/amministrativa e tecnico/scientifica nel settore pubblico e privato, nominati con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale, quali componenti tecnici del Consiglio direttivo.
3. Alle riunioni del Consiglio Direttivo, su invito del Presidente, possono partecipare altri soggetti in rappresentanza di enti, istituzioni, del mondo accademico – scientifico, del settore produttivo e di ogni altro ambito associativo interessato.
4. Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente.
5. Per l'espletamento delle funzioni assegnate, l'Osservatorio ha una struttura organizzativa tecnico/amministrativa, incardinata nella Direzione Generale Ambiente e Ecosistema della Giunta Regionale, appositamente individuata e disciplinata con atto del Direttore Generale, formata da personale di ruolo della Giunta Regionale e delle Agenzie Regionali competenti in materia. L'Osservatorio, inoltre, per il tramite del Segretario Generale, può avvalersi della struttura amministrativa individuata e resa disponibile dalla Direzione Generale dell'ARPAC ed interloquisce con ogni altra struttura della Giunta Regionale.

Art. 4 Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è individuato dal Presidente della Giunta Regionale tra figure con esperienza maturata in ambito regionale o nazionale sulle materie attinenti alle competenze e funzioni dell'Osservatorio.
2. Il Segretario Generale ha la rappresentanza esterna dell'Osservatorio ed è il soggetto attuatore della programmazione approvata dal Consiglio Direttivo, per il tramite della struttura tecnica - amministrativa.

3. Per tali funzioni, il Segretario si avvale di un ufficio di segreteria di diretta collaborazione che svolge funzioni di supporto anche al Consiglio Direttivo, costituito con provvedimento del Direttore Generale e formato con personale dipendente della stessa Direzione Generale Ambiente e delle Agenzie regionali collegate.
4. Con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale sono regolati i rapporti del Segretario Generale e l'Osservatorio.

Art. 5

Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa dell'ORGR con funzioni tecniche ed amministrative si articola in un Ufficio centrale, con sede a Napoli presso La Direzione Generale Ambiente e 5 strutture periferiche aventi sedi presso le "UD Autorizzazioni ambientali e rifiuti" quali articolazioni provinciali della Direzione Generale Ambiente con l'utilizzo, per lo scopo, delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Le strutture periferiche provvedono:
 - a. all'acquisizione, controllo ed elaborazione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti;
 - b. all'acquisizione ed elaborazione dei dati relativi alle comunicazioni dei soggetti gestori dei rifiuti su scala provinciale;
 - c. alla vigilanza sulle attività di competenza dell'Ente d'Ambito sul territorio di competenza.
3. La struttura centrale svolge attività di aggregazione ed elaborazione dei dati su base regionale e dà attuazione a quanto disciplinato all'art.2 del presente documento.
4. La struttura centrale, inoltre, verifica e valida le richieste di registrazione dei soggetti obbligati all'invio delle dichiarazioni mensili al portale dell'ORGR con le procedure previste dal disciplinare tecnico approvato con provvedimento del Direttore Generale.
5. L'Osservatorio Regionale collabora con l'ARPAC nella gestione del catasto dei rifiuti e ne riceve i dati elaborati ed aggiornati con la Sezione Regionale del Catasto Rifiuti, il Sistema Informativo Regionale Ambientale.

Art. 6

Soggetti Obbligati

1. Il Disciplinare Tecnico approvato dal Direttore Generale individua le procedure ed i soggetti obbligati alle comunicazioni previste dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.i. specificando termini e modalità da seguire.
2. Sono comunque soggetti all'obbligo della comunicazione (anche in assenza di movimentazioni di rifiuti):
 - a. soggetti iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali e/o autorizzati, ai sensi degli artt. 208 (procedura ordinaria) e 214 e ss. (procedura semplificata) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.i. per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - (1) raccolta e trasporto rifiuti non pericolosi;
 - (2) gestione di impianti di smaltimento e di recupero ;
 - (3) gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero dei rifiuti.
 - b. soggetti gestori dei RR.SS.UU (Comuni).
 - c. Impianti autorizzati alle operazioni di smaltimento e/o recupero rifiuti ai sensi dell'IPCC (AIA) e le A.U.A. (Dlg 59/2013).
3. L'Osservatorio Regionale Rifiuti riceve dalla Sezione Regionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, le comunicazioni e le iscrizioni ai sensi degli art. 212, 213, 214, 215 e 216 del

D.Lgs 152/06.

Art. 7

Banca Dati e Sistema informativo

1. I soggetti di cui al precedente articolo 6, regolarmente autorizzati ai sensi della normativa vigente, sono tenuti all'invio dei dati all'Osservatorio Regionale secondo le modalità previste dal presente documento e dal disciplinare tecnico di cui all'art.6 comma 1.
2. Il sistema Osservatorio Regionale Rifiuti contiene una banca dati centralizzata per la raccolta delle informazioni in materia di gestione dei rifiuti. La banca dati raccoglie le informazioni relative a ciascuno dei soggetti obbligati alla trasmissione mensile delle dichiarazioni. Per ciascun soggetto e per ogni categoria sono disponibili le seguenti informazioni amministrative:
 - a. anagrafica completa;
 - b. quantitativi dei rifiuti gestiti per singolo codice CER;
 - c. estremi delle autorizzazioni e date di scadenza;
 - d. elementi riguardanti la raccolta differenziata degli Rifiuti Solidi Urbani;
 - e. le caratteristiche dimensionali e tecniche di tutti i soggetti gestori dei servizi nonché, per i soggetti pubblici, le caratteristiche finanziarie.

Art. 8

Modalità di trasmissione delle comunicazioni

1. Le dichiarazioni mensili, da compilare secondo le modalità definite nel Disciplinare Tecnico approvato con D.D. del Direttore Generale, vengono trasmesse:
 - a. dai soggetti di cui all'art. 6 comma 1, tramite le UOD provinciali competenti, all'Osservatorio Regionale Rifiuti;
 - b. dai soggetti di cui all'art. 6 comma 2 (Comuni), tramite l'Ente d'Ambito di appartenenza, all'Osservatorio Regionale Rifiuti.
2. I soggetti che svolgono l'attività di raccolta e trasporto rifiuti pericolosi e non pericolosi, trasmettono le dichiarazioni mensili alla UOD regionale territorialmente competente in relazione al luogo di produzione dei rifiuti.
3. I soggetti che svolgono attività di gestione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti trasmettono le dichiarazioni mensili alla UOD territorialmente competente in relazione alla sede operativa dell'impianto.
4. La certificazione delle percentuali di Raccolta Differenziata dei RU è effettuata secondo il metodo indicato nel disciplinare tecnico di cui all'art. 12 comma 4);
5. Tutte le informazioni sulle modalità d'invio sono disponibili sul sito dell'Osservatorio Regionale Rifiuti all'indirizzo <http://orgr.regione.campania.it>.

Art. 9 Inadempienze

1. L'omessa o ritardata comunicazione di cui all'art. 8 viene segnalata dalla UOD territorialmente competente alla Direzione Generale Ambiente e Ecosistema.
2. La struttura centrale, diffida i soggetti inadempienti ad ottemperare nel termine massimo di 30 giorni, decorsi i quali provvede a segnalare l'inosservanza alle amministrazioni competenti ad adottare gli opportuni provvedimenti.
3. Le strutture regionali provvedono, altresì, ad informare le autorità competenti anche per le comunicazioni mendaci.

Art. 10 Pubblicazione dei dati

1. Il Disciplinare Tecnico approvato con Provvedimento del Direttore Generale, definisce le modalità di pubblicazione dei dati, assicurando la massima trasparenza e fruibilità degli stessi da parte dei diversi soggetti interessati e consentendo e disciplinando l'accesso alla gestione del personale appositamente autorizzato.

Art. 11 Oneri

1. Alle spese per il funzionamento dell'Osservatorio si provvede con fondi ordinari del bilancio regionale.

Art. 12 Norme di rinvio

1. L'Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti, nel rispetto della normativa statale e regionale ed in conformità al presente disciplinare, può ulteriormente dettagliare gli aspetti organizzativi interni e le procedure che regolano le diverse attività di competenza.
2. La regolamentazione interna per il funzionamento degli organi e per la disciplina delle attività di cui al comma 1, è approvata con provvedimento del Direttore Generale all'Ambiente previo parere favorevole del Consiglio Direttivo.
3. Avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore del catasto regionale dei rifiuti o di altro organismo pubblico che già svolge tale attività, la Regione definisce, con apposita deliberazione, il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di RD dei rifiuti urbani e assimilati raggiunte in ogni Comune, sulla base delle linee guida di cui articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss e mm e ii.
4. Il disciplinare Tecnico che individua i soggetti obbligati, le procedure di comunicazione, di trasmissione dei dati, i sistemi informatici e la modulistica da utilizzare, i termini da rispettare nelle singole procedure, è predisposto ed approvato con provvedimento del Direttore generale, sentito il Consiglio Direttivo, sulla base degli indirizzi approvati con la deliberazione di cui al comma 3).



OSSERVATORIOREGIONALE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI | [Selezionare la data]